



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 24

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

178^a seduta: mercoledì 7 ottobre 2015

Presidenza del vice presidente DI BIAGIO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6
* DEGANI, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare</i>	3, 6
MORONESE (M5S)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02059, presentata dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il 16 luglio 2015, la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna per la causa C-653/13 relativa al mancato adempimento, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza *ex* articolo 258 TFUE della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08 riferita alla mancata creazione di una rete integrata di gestione dei rifiuti in Regione Campania.

Sebbene la Commissione europea abbia riconosciuto i risultati raggiunti dalla Regione Campania in termini di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la Corte di giustizia, con la sentenza del 16 luglio scorso, ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro oltre a una sanzione giornaliera pari a 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo fino alla completa realizzazione di impianti di incenerimento per una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, di discariche per una capacità di 1.829.000 tonnellate e di impianti di trattamento della frazione organica per una capacità annua di 382.500 tonnellate.

Con la sentenza è stata inoltre richiesta all'Italia, entro il termine perentorio del 15 agosto 2015, la trasmissione dei dati oggettivi sulla produzione dei rifiuti della Regione Campania. A tale obbligo ha adempiuto la Regione interessata con delibera di Giunta del 7 agosto 2015, a mezzo della quale ha approvato le Linee di indirizzo per la redazione di un nuovo Piano di gestione dei rifiuti, che fanno proprio un modello alternativo a quello attuale.

La Commissione europea ha evidenziato più volte il carattere perentorio e definitivo della sentenza, che non lascia spazio ad ulteriori negoziazioni, ritenendo che alla base della stessa si ponga il Piano regionale approvato nel 2012 e tuttora vigente. Da qui dunque il pagamento della penalità giornaliera fino alla completa attuazione dei piani vigenti o al completamento del nuovo piano.

Nel contempo, il Ministero dell'ambiente, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 35, commi 1 e 2 del decreto n. 133 del 2014, ha predisposto gli schemi di D.P.C.M. con i quali vengono individuati, a livello nazionale e sulla base dei fabbisogni riferiti all'anno 2013, il numero di impianti di incenerimento e di compostaggio da realizzare in ciascuna Regione.

Inoltre il Governo ha previsto, con l'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore nella Regione Campania e in particolare nel territorio del Comune di Salerno, come previsto dal Piano regionale. Con decreto del Ministro dell'ambiente, è stato nominato l'ingegner Pini quale commissario straordinario per la realizzazione dell'inceneritore nel Comune di Salerno.

In questi mesi si sono svolte con il commissario alcune riunioni presso il Ministero per discutere dei dati sulla raccolta dei rifiuti in Campania al fine di valutare il corretto dimensionamento dell'impianto, oltre che della scelta tecnologica effettuata.

Al termine delle suddette attività, il commissario dovrà formulare un relazione di dettaglio sugli aspetti tecnici rilevati.

Per quanto attiene ai fondi FESR, rientra nella competenza della Regione la predisposizione degli atti all'utilizzo dei medesimi.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, mi ritengo insoddisfatta della risposta, anzi, per la verità mi sembra di vivere un incubo. Forse sarà a causa della stanchezza per il lavoro che stiamo conducendo sulla riforma costituzionale, ma questa mattina sono veramente depressa, perché la risposta a questa interrogazione esprime ed evidenzia tutta l'incapacità – anche se non so se si tratti di una vera e propria volontà – di porre rimedio a dei problemi di rilievo ambientale cui forse non si dà il giusto peso.

Siamo di fronte a follia pura: la Commissione europea già dal 2000 ha messo a disposizione del nostro Paese dei fondi per la questione dei rifiuti in Campania che dovevano servire, tra le varie cose, anche a migliorare la raccolta differenziata, a costruire impianti di compostaggio, a dare sostegno ai Comuni per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero della materia e a tanto altro ancora. Ebbene, queste risorse non vengono utilizzate. Sarà pure colpa delle Regioni, ma quando una Regione non provvede è lo Stato, attraverso il Ministero, che se ne deve far carico, e che deve controllare ed obbligare la Regione a farlo.

Lei non sarà d'accordo, signora Sottosegretario, ma il fatto è che la multa che è arrivata la paghiamo tutti noi italiani.

Nel decreto legislativo n. 152 del 2006 è sancito, anche per la bonifica delle discariche, il principio di sussidiarietà in base al quale, se non provvede il proprietario, provvede il Comune e a seguire la Regione o lo Stato. Se quindi la Regione non provvede, è l'unità centrale che deve obbligarla in tal senso.

L'Italia è stata multata e abbiamo rinunciato a questi fondi ed è stata aperta un'ulteriore procedura d'infrazione in relazione ai fondi messi a di-

sposizione per la bonifica dei siti inquinati. Lei mi può dire che questi fondi FESR attengono alla Regione, ma l'Italia si è vista comminare una multa di 40 milioni forfettari e di 42 milioni ogni sei mesi per le discariche abusive e attualmente di queste discariche abusive 46 si trovano in Campania, eppure questa multa viene pagata da tutti gli italiani. Sebbene il ministro Galletti dica che è colpa della Regione che non ha provveduto e che questa multa dovrebbe essere pagata dalle Regioni, faccio presente che in Regione Campania c'è da vent'anni il commissario per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche che rappresenta lo Stato, quindi è inutile che il Ministro dica che la colpa è delle Regioni.

Oltretutto, sono stati assegnati 140 milioni e non sono stati utilizzati e a nessuno è passato per la mente di chiedere conto alla Regione Campania di quanto stava facendo.

Tra l'altro, l'Europa aveva assegnato all'Italia i fondi per costruire 11 centri di compostaggio, che erano stati anche inseriti nel Piano regionale dei rifiuti approvato nel 2011, ma questi fondi non sono stati mai utilizzati. Anche su questo avevo presentato un'interrogazione, ma lei all'epoca non seppe, non volle o non ritenne appropriato rispondere, in quanto ci si trovava in campagna elettorale e probabilmente la Regione Campania non poteva dare le giuste risposte al Ministero, ed il Ministero evidentemente non poteva mettere in imbarazzo la Regione Campania chiedendole di dare delle risposte sui centri di compostaggio. Ebbene, poiché non è stato messo in atto quanto previsto nel Piano regionale dei rifiuti, è arrivata l'ennesima multa dall'Europa, che come lei ha confermato ammonta a 120.000 euro giornalieri (presenterò poi un'interrogazione anche per capire quanto abbiamo pagato fino ad oggi e se abbiamo terminato di pagare questa multa).

Io sono campana, quindi voglio che le cose vengano fatte e che vengano assegnati i fondi alla Regione Campania per le bonifiche e per lo smaltimento dei rifiuti, ma l'attuale governatore della Regione Campania sta chiedendo altri fondi allo Stato per lo smaltimento delle ecoballe e certamente accadrà la stessa cosa: verranno assegnati i fondi e poi non si controllerà come e quando questi verranno impiegati o se verranno impiegati per l'utilizzo per cui sono stati assegnati. È inutile allora che ci riempiamo la bocca di tante parole e di tante frasi fatte. Visto che questa gestione dei rifiuti in Campania va avanti da oltre vent'anni, forse avremmo dovuto imparare che se la Regione Campania non è capace di fare quello che deve fare, è il Ministero che allora deve assumere l'onere di provvedere e di prendere seri provvedimenti, cosa che in questi ultimi vent'anni non ha fatto, non so se volontariamente o involontariamente, ma comunque non è stato capace di farlo e non credo veramente che vi sia alcuna speranza che lo possa fare in futuro.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-02172 che porta la mia firma.

DEGANI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. La disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che attua la direttiva 2012/19/UE.

Per quanto attiene alle modalità di conferimento presso i centri di raccolta, l'articolo 1 del decreto 8 aprile 2008 stabilisce che, oltre ai distributori e al gestore del servizio pubblico, possono conferire presso i centri anche le utenze domestiche e non domestiche che vogliono disfarsi di RAEE in loro possesso.

I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate ed allestite secondo precisi requisiti tecnici e gestionali nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

Si richiamano alcuni dei requisiti tecnici e gestionali minimi prescritti di seguito dal decreto dell'8 aprile 2008: la recinzione dell'area deve essere di altezza non inferiore a 2 metri; all'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, che evidenzino le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti nonché gli orari di apertura; è necessaria la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato sia nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, sia con riferimento alle procedure di emergenza in caso di incidenti; è necessaria la sorveglianza durante le ore di apertura; si deve procedere alla rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili o all'esterno del centro.

Il gestore deve individuare, inoltre, figure professionali alle quali imputare la responsabilità del presidio e che vigilino sulla corretta gestione dei centri medesimi.

L'attività di controllo sui centri relativamente alle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni, è demandata alle Province che possono avvalersi anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Il Ministero dell'ambiente ritiene, ad ogni modo, che le azioni già avviate al riguardo, volte ad incrementare le norme sulla raccolta dei RAEE in ragione di uno contro uno e di uno contro zero, possano significativamente contribuire, insieme al coinvolgimento sempre maggiore dei soggetti che operano nel mercato della distribuzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro rifiuti, a sostituire del tutto l'attuale modalità di conferimento diretto presso i centri di raccolta comunale.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, mi ritengo pienamente soddisfatto della sua risposta e la ringrazio per il suo dettagliato riscontro che sicuramente offre interessanti spunti di approfondimento che meritano di essere affrontati in successivi momenti di confronto in questa sede.

Per quanto attiene l'aspetto da lei evidenziato con riguardo alle novità eventualmente apportabili alla disciplina sul versante dell'incremento delle norme sulla raccolta dei RAEE, ritengo possa essere auspicabile, ad

esempio, l'avvio di un'indagine conoscitiva presso questa Commissione per le parti di competenza, anche in ragione della presentazione, sul medesimo tema, di altri atti di sindacato ispettivo aventi anche la firma di molti colleghi qui presenti.

Quanto evidenziato, che si focalizza sulle crepe del sistema di conferimento diretto presso un centro di raccolta comunale, rappresenta la metafora di una disciplina ormai in uso che, sebbene valida nei presupposti, risulta facilmente elusa nella prassi. Ed è proprio nella consapevolezza di questa elusione che si inserisce l'esigenza di rivedere la vigente modalità di conferimento, non perché non esistano gli strumenti legislativi in grado di garantire un adeguato sistema di monitoraggio e controllo sui centri, ma perché di fatto non vi è la volontà, probabilmente, che questi strumenti diventino operativi.

Quanto da lei segnalato sottolinea con particolare chiarezza le evidenze della normativa vigente aggiornata lo scorso anno, nonché le responsabilità amministrative relative alla gestione dei centri di raccolta, che si tende spesso ad eludere, lasciando scoperte le responsabilità e le mancanze alla base delle degenerazioni denunciate, fornendo, tra le altre cose, anche un significativo contributo alla cittadinanza, che ha sempre più dubbi sulla correttezza della procedura di raccolta vigente nei centri AMA.

Quanto si verifica a Roma rappresenta un parasistema foraggiato dalla trascuratezza di una gestione locale sicuramente deficitaria ed il silenzio delle autorità provinciali che detengono la responsabilità in materia lascia emergere che quello che manca è soprattutto l'*input* iniziale da parte dell'azienda municipalizzata.

Ritengo quindi che il problema sia ad un livello diverso della catena di operatività amministrativa e su questo punto sarà mia cura soffermarmi nei prossimi *step* di approfondimento della materia.

Ringrazio la sottosegretario Degani per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MORONESE, NUGNES, PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MANGILI, MONTEVECCHI, MORRA, PAGLINI, SANTANGELO, SCIBONA, TAVERNA. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

la Commissione europea, in data 8 agosto 2000, ha approvato il programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. Le azioni effettuate e destinate a migliorare ed a promuovere il sistema di raccolta e di smaltimento diedero luogo ad esborsi pari a circa 93 milioni di euro, il cui 50 per cento, ovvero circa 46.5 milioni, erano stati cofinanziati dai fondi strutturali;

la Commissione europea, nel 2000, ha approvato il programma operativo Campania (PO Campania), per le spese effettuate fra il 5 ottobre 1999 e il 31 dicembre 2008, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2009. La misura 1.7 contenuta nel programma concerneva svariate operazioni relative al sistema regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti: realizzazione di impianti di compostaggio, di discariche per lo smaltimento del rifiuto residuale rispetto alla raccolta differenziata; attivazione di ambiti territoriali ottimali e dei relativi piani di gestione e di trattamento dei rifiuti; sostegno ai comuni associati per la gestione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; aiuto alle imprese per l'adeguamento degli impianti destinati al recupero di materia derivata dai rifiuti; attività di coordinamento, logistica e supporto alle imprese di raccolta e recupero di rifiuti provenienti da particolari categorie produttive; costituzione di un catasto-osservatorio con funzione di sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei rifiuti;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la stessa Commissione il 29 giugno 2007 ha inviato alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora che aprì il procedimento d'infrazione 2007/2195 per non aver adottato, in relazione alla Regione Campania, tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti venissero smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente nonché, in particolare, per non aver creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento. Il 4 marzo 2010 la Corte di giustizia ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione *ex* articolo 226 CE

(trattato di istituzione della Comunità europea), constatando l'inadempimento dell'Italia (C-297/08);

con lettera del 31 marzo 2008, la Commissione ha informato le autorità italiane che, essendo in corso una specifica procedura di infrazione in materia, non avrebbe provvisoriamente dato luogo ai pagamenti intermedi relativi ai rimborsi delle spese corrispondenti alla misura 1.7 del PO Campania sulla base dell'articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera *f*), del regolamento (CE) n. 1260/99. Tale ultima disposizione stabilisce che i pagamenti del FESR sono subordinati, tra l'altro, all'assenza di procedure di infrazione in corso. In una nota successiva la Commissione ha chiarito che la data dalla quale avrebbe considerato inammissibili le spese relative alla misura 1.7 sarebbe stata il 29 giugno 2007, data di notifica all'Italia della decisione di avviare la procedura d'infrazione. La Commissione, con successive lettere del 2 e del 6 febbraio e del 20 maggio 2009, ha quindi dichiarato l'inammissibilità di alcune domande di pagamento intermedio presentate dalle autorità italiane. In particolare, la Commissione ha dichiarato inammissibile il rimborso di 12.700.931,62 euro per spese effettuate dopo il 17 maggio 2006 (successivamente, tale importo è stato rettificato in considerazione del ricalcolo del periodo di inammissibilità a decorrere dal 29 giugno 2007) e il rimborso di 18.544.968,76 euro;

con 2 successivi ricorsi, l'Italia ha chiesto al tribunale di annullare le suddette decisioni della Commissione, contestando in particolare la presunta violazione del richiamato articolo 32, paragrafo 3, comma 1, lettera *f*), del regolamento n. 1260/1999, ma il tribunale ha respinto i ricorsi, considerato il nesso diretto rispetto alla procedura di infrazione, che riguardava l'intero sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, inclusi quindi il recupero o raccolta e l'inefficacia della raccolta differenziata; dall'altro, gli interventi facenti parte della misura 1.7 si riferivano anche alla creazione di un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e alla realizzazione di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, come fase finale della raccolta differenziata medesima;

la Corte di giustizia (sesta sezione) chiamata a pronunciarsi in merito sul ricorso dell'Italia, con la sentenza del 6 novembre 2014, causa C-385/13, ha respinto l'impugnazione e condannato l'Italia alle spese;

considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:

con l'interrogazione a risposta scritta P-007335/2015 l'europarlamentare Pedicini, in considerazione del fatto che già con la sentenza C-385/13 la Corte di Giustizia ha respinto definitivamente il ricorso dell'Italia contro il mancato pagamento da parte della Commissione europea di una parte dei fondi strutturali UE, ha chiesto alla Commissione europea quali misure intenda adottare nei confronti dell'Italia per realizzare un'azione di monitoraggio e bonifica della Terra dei fuochi, e quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche dei siti contaminati cofinanziate dal FESR e previste dal piano bonifiche della Regione Campania;

la Commissione europea (11 giugno 2015, ITP 7335/2015), rispondendo alla suddetta interrogazione, ha precisato che il FESR, nell'ambito dell'obiettivo 1.2, prevede uno stanziamento di 140 milioni di euro a sostegno delle misure di ripristino dei siti contaminati nella Regione, compresa la Terra dei fuochi. A tal proposito risulta che la Regione Campania avrebbe certificato solo 8 milioni di euro circa;

in merito alla programmazione dei fondi comunitari 2014-2020, non è stato ancora adottato il programma per la Campania;

per quanto concerne la procedura di infrazione 2007/2195 la Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia, perché ritiene che la stessa non abbia adottato le misure necessarie per assicurare un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti in Campania;

inoltre, come si evince dall'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti, svolta in data 18 febbraio 2015 presso la Camera dei deputati in VIII Commissione permanente (ambiente, territorio e lavori pubblici), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 4 marzo 2010, con la quale l'Italia è stata condannata per violazione della direttiva europea 2006/12/CE, per non aver creato una rete integrata di gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania, la Regione Campania ha elaborato un «Programma attuativo per la gestione dei rifiuti in Campania nel periodo transitorio» che contiene un dettagliato elenco degli impianti da realizzare con relativi tempi di ultimazione lavori;

nel corso dell'audizione il Ministro ha affermato che «Detto cronoprogramma prevedeva, in particolare, la realizzazione di 4 discariche di rifiuti, di un 1 termovalorizzatore a Salerno e di un 1 termovalorizzatore a Napoli Est, di un termovalorizzatore dedicato allo smaltimento delle eco balle e di impianti di recupero della frazione organica del rifiuto, necessari al completamento della rete integrata e della gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio. Poiché tale cronoprogramma non è stato rispettato, in data 14 gennaio 2014, la Commissione Europea ha nuovamente deferito lo Stato Italiano innanzi alla Corte di Giustizia per mancata esecuzione della sentenza e proposto l'imposizione d'ingenti sanzioni pecuniarie, in caso di seconda condanna»;

con la causa C-653/13, la Commissione europea ha presentato ricorso al fine di: dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea); ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità giornaliera pari a euro 256.819,2 (cioè euro 85.606,4 al giorno per ogni categoria di installazione), meno l'eventuale riduzione risultante dalla formula di degressività proposta, dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà stata eseguita la sentenza nella causa C-297/08; ordinare all'Italia di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a euro 28.089,6 per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronuncia della sentenza nella causa C-297/08, alla data

alla quale sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, condannare l'Italia al pagamento delle spese di giudizio;

a sostegno di tale ricorso la Commissione ribadisce quanto già sostenuto nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-297/08. Si legge nel ricorso che «La sanzione suggerita (penalità giornaliera e somma forfetaria) sarebbe adatta alla gravità e alla durata dell'infrazione e terrebbe conto della necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione, onde evitare recidive. (1) Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (GU L 11, p. 9)». La causa, come afferma la Commissione nella risposta alla suddetta interrogazione, è ancora pendente innanzi alla Corte,

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare che ancora una volta i cittadini si ritrovino a pagare, a causa di una inadeguata gestione nazionale, le elevate sanzioni inflitte dall'Europa;

se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sollecitare la Regione Campania ad adempiere a quanto di sua competenza, al fine di evitare che, come già accaduto in passato, si perda la possibilità di fruire dei fondi FESR per cattiva gestione degli stessi.

(3-02059)

DI BIAGIO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* – Premesso che:

stando a quanto evidenziato sul portale dell'Ama SpA di Roma, i centri di raccolta, comunemente definiti «isole ecologiche» si configurano come «strutture gratuite attrezzate per la raccolta e l'avvio al recupero di rifiuti, che non vanno mai gettati nei cassonetti»: tra questi, «rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e RAEE, grandi e piccoli elettrodomestici e rifiuti speciali»;

sotto il profilo meramente pratico, risulta all'interrogante che le citate strutture di raccolta, sebbene in linea di principio valide sotto il profilo della potenzialità operativa, siano oggetto di un perdurante utilizzo illecito da parte di profili che operano nell'evidente illegalità, nella fattispecie gruppi di rom, nel silenzio dei referenti deputati al controllo ed al monitoraggio delle aree;

stando a quanto osservato dall'interrogante in prima persona in alcune aree di Roma, i soggetti citati, intercettando già all'ingresso della zona di raccolta i rifiuti potenzialmente di interesse, portati da ignari cittadini nei centri di raccolta, li depremono letteralmente delle componenti di maggior pregio ed interesse, al fine di rimmetterli illegalmente in commercio: dinamiche operative che si svolgono in maniera sistematica in molte isole ecologiche nel silenzio delle istituzioni e con la plausibile consapevolezza da parte di alcuni degli addetti ai lavori, considerando il totale spregio della legalità e della noncuranza dell'autorità con cui queste operazioni di smantellamento di materiali delicati e pericolosi vengono svolte;

a titolo meramente esemplificativo, risulta all'interrogante che dai frigoriferi vengono prelevati i motori facilmente immettibili nel mercato nero delle componenti elettroniche, così come dai telefoni cellulari viene estratto l'oro contenuto nelle strutture interne per un valore di circa un euro a telefonino, con la conseguenza che le apparecchiature originarie, private delle loro parti di maggiore interesse, vengono abbandonate a cielo aperto nei dintorni delle stesse aree di raccolta con incontrollato sversamento nel terreno, e nell'ambiente in generale, di sostanze tossiche contenute nelle medesime, senza trascurare la tossicità e l'inquinamento connessi alle modalità stesse di estrazione delle componenti elettroniche dalle apparecchiature originarie lasciate nelle aree di raccolta;

stando ai fatti contestati, le isole ecologiche di Roma gestite dall'Ama risultano essere, nei fatti, gestite e presidiate da gruppi che operano nel paese e pericoloso illecito, in ragione della sussistenza di una totale disattenzione da parte dei dipendenti dell'azienda municipale, che, stando alle proporzioni del fenomeno raggiunto nella capitale, non si possono considerare totalmente estranei allo stesso;

risulta all'interrogante che alcuni referenti dell'azienda municipale, pur consapevoli dei fatti contestati, non intendono assumersi la responsabilità di vigilare le aree, in ragione di una fantomatica «mancanza di competenza» in tal senso; nel contempo, non risulta sia stata avviata da parte dell'Ama alcuna segnalazione, iniziativa o richiesta di intervento agli organi competenti, al fine di denunciare il fenomeno, le cui dinamiche rischiano di compromettere in maniera seria ed irreversibile il tenore qualitativo dell'ambiente nelle aree circostanti le isole ecologiche, oltre a svilire il senso di civile responsabilità ed attenzione che il cittadino ha nel depositare materiali speciali in determinate zone;

la sussistenza di una tale prassi illecita solleva molteplici quesiti circa la validità e l'opportunità di mantenere strutture di raccolta sul modello delle attuali isole ecologiche, che al momento, nei fatti, risultano essere viatico dell'illegalità, oltre che legittimazione per una pericolosa spirale di inquinamento nel totale disinteresse delle autorità, data un'ipotizzabile connivenza di alcuni operatori dell'azienda municipale con i gruppi di rom attivamente operanti nelle stesse;

stando siffatta degenerazione operativa, foriera di degradazione ambientale e proliferazione di illecito, potrebbe essere ipotizzabile valutare progettualità alternative che, pur tese a garantire la raccolta di materiali speciali secondo parametri operativi ben precisi ed entro circuiti protetti e garantiti sotto il profilo della attenzione ambientale, si avvalga di strutture e personale competente, eventualmente privato, collocabili entro una rete nazionale che non si limiti, dunque, ai soli circuiti locali, a maggior ragione se di configurazione «pubblica»;

pur nella consapevolezza della responsabilità in materia del Comune capitolino, anche in ragione dello *status* di azienda municipalizzata rivestito dall'Ama, a parere dell'interrogante la proporzione raggiunta del fenomeno illecito denunciato, unitamente ai vistosi riverberi in termini di impatto inquinante dello stesso, devono essere oggetto di attenzione dei

Ministri in indirizzo, pur nei comprensibili limiti di competenza, anche in ragione dei principi e disposizioni sancite dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno valutare una revisione dell'attuale disciplina vigente in materia di raccolta dei rifiuti speciali ed elettronici, normalmente raccolti nelle cosiddette aree ecologiche, segnatamente sul fronte della ripartizione delle competenze e della configurazione delle responsabilità delle istituzioni competenti e degli operatori addetti, nella prospettiva di garantire maggiore controlli e supervisione delle aree, e di una reale ed adeguata salvaguardia ambientale, consentendo una gestione di queste che sia operata in ottemperanza al principio di legalità, efficienza, competenza e tutela ambientale, principi che, stando ai fatti descritti, risultano pericolosamente disattesi.

(3-02172)

